



FEDERAZIONE ITALIANA SPORT INVERNALI

REGOLAMENTO ORGANICO FEDERALE (ROF)

Federazione Italiana Sport Invernali (FISI)

Approvato dal Consiglio Federale nella 35° riunione del 04.05.2022

Deliberazione di Giunta Nazionale n. 161 del 27 maggio 2022

INDICE

CAPITOLO I

AFFILIAZIONI E RIAFFILIAZIONI

Art. 1 - Affiliati _____	7
Art. 2 - Domanda di affiliazione _____	7
Art. 3 - Documenti da allegare alla domanda di affiliazione _____	7
Art. 4 - Ricevimento, istruzione della domanda di affiliazione da parte del CR _____	8
Art. 5 - Accettazione della domanda di affiliazione da parte del CF e inizio dell'attività nell'ambito federale _____	8
Art. 6 - Esito della domanda di affiliazione _____	8
Art. 7 - Periodo per l'affiliazione e la riaffiliazione _____	8
Art. 8 - Domanda di riaffiliazione _____	8
Art. 9 - Effetti della riaffiliazione _____	9
Art. 10 - Riaffiliazione per Assemblee _____	9
Art. 11 - Denominazione sociale e CD _____	9
Art. 12 - Fusione o incorporazione di Soggetti affiliati _____	9
Art. 13 - Scioglimento di Soggetto affiliato _____	10
Art. 14 - Cambiamento di CR _____	11
Art. 15 - Comunicazioni alla FISI di tutte le variazioni _____	11

CAPITOLO II

TESSERAMENTO

Art. 16 - Modalità per ottenere la tessera _____	11
Art. 17 - Validità della tessera _____	11
Art. 18 - Differenziazione tesseramento _____	12
Art. 19 - Doppio tesseramento _____	12
Art. 20 - Persone a cui è inibito il tesseramento _____	12
Art. 21 - Tesserato reclutato _____	12
Art. 22 - Trasferimenti tra GSNMS _____	13
Art. 23 - Tessera militare _____	13
Art. 24 - Coperture assicurative collegate alla tessera _____	13
Art. 25 - Onorificenze _____	13

CAPITOLO III

ORGANI CENTRALI - ASSEMBLEA FEDERALE

Art. 26 - Assemblea Federale Ordinaria e Straordinaria Elettiva _____	13
Art. 27 - Data e luogo dell'Assemblea Federale Ordinaria e Straordinaria Elettiva _____	13
Art. 28 - Argomenti proposti per l'Ordine del Giorno dell'Assemblea Federale Ordinaria e Straordinaria Elettiva _____	14

Art. 29 - Assemblea Federale Straordinaria non elettiva _____	14
Art. 30 - Argomenti trattabili dall'Assemblea Federale Straordinaria _____	14
Art. 31 - Assemblea Federale Ordinaria Elettiva _____	15
Art. 32 - Partecipazione all'Assemblea Federale _____	15
Art. 33 - Deleghe _____	15
Art. 34 - Validità dell'Assemblea Federale _____	16
Art. 35 - Modalità e validità delle delibere dell'Assemblea Federale _____	16
Art. 36 - Organi dell'Assemblea Federale _____	16
Art. 37 - Presidenza provvisoria ed elezione degli Organi dell'Assemblea Federale _____	16
Art. 38 - Commissione Verifica Poteri _____	17
Art. 39 - Compiti degli Organi dell'Assemblea Federale _____	17
Art. 40 - Norme per la discussione _____	18
Art. 41 - Metodi di votazione _____	19
Art. 42 - Schede di votazione _____	19
Art. 43 - Tipologie di candidati nell'Assemblea Federale Elettiva _____	19
Art. 44 - Nullità della scheda _____	20
Art. 45 - Nullità del singolo voto _____	20
Art. 46 - Elezione dei candidati alle cariche Federali _____	20
Art. 47 - Verbale dei lavori dell'Assemblea Federale _____	21
Art. 48 - Voti plurimi dei Soggetti affiliati _____	21

CAPITOLO IV

IL PRESIDENTE DELLA FEDERAZIONE

Art. 49 - Attribuzioni e compiti del Presidente _____	22
---	----

CAPITOLO V

I VICEPRESIDENTI

Art. 50 - Attribuzioni e compiti dei Vicepresidenti _____	22
---	----

CAPITOLO VI

CONSIGLIO FEDERALE

Art. 51 – Attribuzioni, compiti e funzionamento del Consiglio Federale (CF) _____	22
---	----

CAPITOLO VII

COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

Art. 52 - Attribuzioni del Collegio dei Revisori dei Conti (CRC) _____	23
Art. 53 - Controllo sulla contabilità federale _____	23
Art. 54 - Libro verbali e relazioni delle ispezioni disposte dal Collegio dei Revisori dei Conti _____	23

CAPITOLO VIII

CONSULTA NAZIONALE

Art. 55 - Attribuzioni, compiti e funzionamento (CN)	24
--	----

CAPITOLO IX

SEGRETERIA GENERALE

Art. 56 - Segreteria Generale	24
-------------------------------	----

CAPITOLO X

DIREZIONI AGONISTICHE E COMMISSIONI TECNICHE E FUNZIONALI

Art. 57 - Direzioni Agonistiche e Commissioni Tecniche e Funzionali (DA e CT e F)	24
Art. 58 - Regolamenti Direzioni Agonistiche e Commissioni Tecniche e Funzionali	24
Art. 59 - Nomina, decadenza e sostituzione componenti Direzioni Agonistiche e Commissioni Tecniche e Funzionali	25
Art. 60 - Collegamenti tra Direzioni Agonistiche, Commissioni Tecniche e Funzionali	25
Art. 61 - Direzioni Agonistiche (DA)	25
Art. 62 - Composizione Direzioni Agonistiche	25
Art. 63 - Compiti specifici delle Direzioni Agonistiche	25
Art. 64 - Responsabile Settore Giovanile	26
Art. 65 - Commissioni Tecniche e Funzionali (CT e F)	26
Art. 66 - Composizione e compiti delle Commissioni Tecniche e Funzionali	27
Art. 67 - Commissione Carte Federali (CCF)	27
Art. 68 - Commissione Medica (CM)	27
Art. 69 - Commissione Scuola Tecnici Federali (STF)	27
Art. 70 - Commissione per l'insegnamento dello Sci in Italia (CoScuMa)	27
Art. 71 - Commissione Giudici di Gara (GdG)	27
Art. 72 - Commissione Omologazione Piste (COP)	28
Art. 73 - Commissione Scuola e Attività Sportive Studentesche (CSAS)	28
Art. 74 - Commissione Benemerenze (BEN)	29
Art. 75 Commissione Ricerca e Sviluppo	29
Art. 76 - Commissione Cittadini (CIT)	29
Art. 77 - Commissione Master (MAS)	29
Art. 78 - Commissione Universitari (UNI)	29
Art. 79 - Commissione Coordinamento Attività Agonistiche e Funzionali (CCAAeF)	29
Art. 80 - Collegamenti con i CR	30

CAPITOLO XI

ORGANI PERIFERICI

Art. 81 - Comitati Regionali (CR)	30
Art. 82 - Giurisdizioni territoriali dei CR	30
Art. 83 - Assemblea Regionale (AR)	31
Art. 84 - Commissione Verifica Poteri (CVP)	31

Art. 85 - Elezioni dei candidati alle cariche periferiche	32
Art. 86 - Verbale dei lavori dell'Assemblea Regionale	32
Art. 87 - Attribuzioni del Presidente Regionale	32
Art. 88 - Attribuzioni e compiti dei Vicepresidenti Regionali	32
Art. 89 - Consiglio Regionale (CoR)	32
Art. 90 - Collegio dei Revisori dei Conti Regionali (CRCR)	32
Art. 91 - Commissioni e Responsabili Regionali	32
Art. 92 - Delegato Regionale	33
Art. 93 - Consiglio Provinciale (CP)	33
Art. 94 - Assemblea Provinciale (AP)	33
Art. 95 - Presidente Provinciale	33
Art. 96 - Delegato Provinciale	33

CAPITOLO XII

CARICHE FEDERALI

Art. 97 - Natura, tipologia, requisiti, incompatibilità, durata	33
---	----

CAPITOLO XIII

PATRIMONIO E GESTIONE FINANZIARIA

Art. 98 - Patrimonio e proventi	33
Art. 99 - Esercizio e gestione finanziaria	33

CAPITOLO XIV

ORGANI DI GIUSTIZIA E DISCIPLINA

Art. 100 - Composizione e attribuzioni	34
--	----

CAPITOLO XV

AGONISMO E GRADUATORIE DI MERITO

Art. 101 - Obbligo della tessera per i concorrenti	34
Art. 102 - Concorrenti in posizione irregolare	34
Art. 103 - Cittadini stranieri tesserati	34
Art. 104 - Norme di partecipazione a gare di calendario federale	34
Art. 105 - Norme di partecipazione a gare internazionali	35
Art. 106 - Norme per la tutela sanitaria	35
Art. 107 - Atleti appartenenti a Squadre Nazionali	35
Art. 108 - Qualifica di "Atleta di interesse nazionale"	35
Art. 109 - Classificazione atleti	36
Art. 110 - Organizzazione gare	36

CAPITOLO XVI

RICONOSCIMENTI

Art. 111 - Riconoscimenti	36
Art. 112 - Entrata in vigore	36

CAPITOLO I

AFFILIAZIONI E RIAFFILIAZIONI

Art. 1 - Affiliati

A norma dell'art. 1 del vigente Statuto Federale fanno parte della FISI:

- a) Associazioni sportive dilettantistiche costituite ai sensi dell'art. 90 della Legge 27 dicembre 2002, n. 289 e successive modificazioni (di seguito Associazioni);
- b) Società sportive dilettantistiche di capitali e cooperative costituite ai sensi dell'art. 90 della Legge 27 dicembre 2002, n. 289 e successive modificazioni (di seguito Società);
- c) Gruppi Sportivi Nazionali Militari e Corpi dello Stato (di seguito GSNMS): Centro Sportivo Carabinieri, Centro Sportivo Esercito, Centro Sportivo Aeronautica, Gruppo Sciatori Fiamme Gialle; Gruppi Sportivi Nazionali di Stato: Fiamme Azzurre, Gruppo Sportivo Fiamme Oro, rappresentati nel Comitato Sportivo Militare e firmatari di apposite convenzioni con il Comitato Olimpico Nazionale Italiano (CONI);

in regola con l'affiliazione e denominati Soggetti affiliati.

Art. 2 - Domanda di affiliazione

1. Le Associazioni sportive e le Società sportive che abbiano come finalità precipua la pratica sportiva ed agonistica degli sport invernali, presentano domanda di affiliazione alla FISI tramite il Comitato Regionale (CR) nella cui circoscrizione territoriale hanno sede, attraverso il Comitato Provinciale (CP) ove è costituito e su espresso mandato del CR.
2. La domanda, su moduli predisposti dalla FISI, deve essere sottoscritta dal legale rappresentante del soggetto richiedente.
3. I Gruppi Sportivi Nazionali Militari e di Stato (GSNMS) presentano la domanda di affiliazione direttamente alla Segreteria Generale.

Art. 3 - Documenti da allegare alla domanda di affiliazione

La domanda di affiliazione deve essere accompagnata:

- a) per le Associazioni sportive, dall'atto costitutivo, dallo Statuto sociale, e da un documento formale sottoscritto dal legale rappresentante che attesti la composizione nominativa dell'Organo direttivo. Lo statuto sociale deve essere conforme alle previsioni dell'art. 90 della Legge 289/02 e successive modificazioni nonché ai principi fondamentali stabiliti dal Consiglio Nazionale del CONI di cui all'art. 6, comma 4, lett. b) dello Statuto del CONI;
- b) per le Società sportive, dall'atto pubblico di costituzione, dallo Statuto sociale e da un documento formale sottoscritto dal legale rappresentante che attesti la composizione nominativa dell'Organo direttivo, o indichi i componenti del consiglio di amministrazione o l'amministratore unico, secondo quanto stabilito dallo Statuto sociale in merito all'amministrazione della società. Lo statuto sociale deve essere conforme alle previsioni dell'art. 90 della Legge 289/02 e successive modificazioni nonché ai principi fondamentali stabiliti dal Consiglio Nazionale del CONI del Consiglio Nazionale del CONI di cui all'art. 6, comma 4, lett. b) dello Statuto del CONI;

- c) dalla richiesta di almeno 35 (trentacinque) tessere federali, in esse comprese quelle riservate ai componenti dell'Organo Direttivo;
- d) da attestazione dell'avvenuto pagamento delle quote federali di affiliazione e delle quote di tesseramento stabilite annualmente dal Consiglio Federale (CF);
- e) la documentazione sopra riportata non è necessaria per i GSNMS di cui all'art. 1, lettera c). I componenti degli Organi direttivi dei GSNMS, anche se designati dalle competenti autorità amministrative, devono essere tesserati alla Federazione.

Art. 4 - Ricevimento, istruzione della domanda di affiliazione da parte del CR

1. Il CR, riscontratane la regolarità della domanda ed effettuati gli opportuni accertamenti su denominazione, consistenza e scopi, la inoltra tempestivamente alla Segreteria Generale con il proprio parere.
2. In presenza di parere negativo, la documentazione deve essere accompagnata da breve rapporto riservato.

Art. 5 - Accettazione della domanda di affiliazione da parte del CF e inizio dell'attività nell'ambito federale

1. Il Consiglio Federale (CF) è competente a deliberare sulla domanda di affiliazione, ai sensi dell'art. 21 dello Statuto e, se delegato dal Consiglio Nazionale del CONI, procede al riconoscimento provvisorio ai fini sportivi, previa approvazione dello Statuto sociale. Il Soggetto affiliato, con tale atto, può svolgere la sua attività nell'ambito federale. Il riconoscimento definitivo ai fini sportivi è collegato all'iscrizione al Registro Nazionale delle Associazioni e Società Sportive dilettantistiche tenuto dal CONI.
2. Sulla domanda di affiliazione delibera, in caso di estrema urgenza, il Presidente della FISJ, con provvedimento soggetto a ratifica del CF.
3. In caso di negata ratifica, il richiedente l'affiliazione cessa di operare nell'ambito federale con effetto dalla comunicazione, fermi restando i diritti e doveri derivanti dall'attività svolta, e gli atleti tesserati possono trasferirsi ad altro affiliato.

Art. 6 - Esito della domanda di affiliazione

1. L'affiliazione decorre dalla data della delibera del CF o del Presidente, se adottata in casi d'urgenza.
2. La Segreteria Generale comunica al Soggetto richiedente l'affiliazione, e per conoscenza al CR competente, l'esito della domanda.

Art. 7 - Periodo per l'affiliazione e la riaffiliazione

Il periodo per l'affiliazione e la riaffiliazione inizia il 1° giugno e scade il 31 maggio dell'anno successivo, in coincidenza con la stagione agonistica federale.

Art. 8 - Domanda di riaffiliazione

Per ogni anno sportivo i Soggetti affiliati, prima di iniziare la loro attività, devono procedere alla riaffiliazione su apposita modulistica predisposta dalla Federazione unitamente alla richiesta di tessere di cui al precedente art. 3 lett. c), d).

Art. 9 - Effetti della riaffiliazione

Sino a quando la domanda di riaffiliazione non sia stata accettata la società non potrà svolgere attività in ambito federale, né i soggetti per i quali è stato richiesto il tesseramento potranno prendere parte a manifestazioni di qualsiasi genere.

Art. 10 –Riaffiliazione per Assemblee

Ai soli effetti dell'attribuzione dei voti di cui all'art. 16 dello Statuto, il modulo di riaffiliazione ed il pagamento della relativa quota dovranno risultare inviati entro e non oltre la data del 31 maggio.

Art. 11 - Denominazione sociale e CD

1. Fatte salve le previsioni di cui all'art. 15 la denominazione sociale e la composizione del CD, risultanti dal modulo di affiliazione o riaffiliazione, sono le sole valide a tutti gli effetti nei confronti della FISL.

2. La denominazione del Soggetto affiliato non deve causare omonimie o possibilità di confusione. È comunque vietato l'uso del nome di una Regione.

3. Non è consentito ricoprire cariche direttive in più di un Soggetto affiliato.

Art. 12 - Fusione o incorporazione di Soggetti affiliati

1. La fusione di due o più affiliati può eseguirsi mediante la costituzione di un nuovo affiliato (fusione in senso stretto) o mediante l'incorporazione in un affiliato di uno o più altri (fusione per incorporazione).

2. Nella fusione in senso stretto, l'affiliato deve avere una nuova denominazione sociale, un nuovo Statuto e un Organo Direttivo di nuova elezione.

3. Le denominazioni degli affiliati che hanno dato luogo alla fusione in senso stretto o che sono stati incorporati non potranno essere riutilizzate dall'ente nato dalla fusione o incorporante prima che sia trascorso un quadriennio dalla data di fusione. Gli affiliati che le avranno assunte saranno comunque considerati di nuova costituzione e soggetti, quindi, a tutte le modalità dell'affiliazione, senza alcun diritto precostituito.

4. In ogni caso la fusione, in qualsiasi forma, potrà essere effettuata solo fra soggetti appartenenti al medesimo Comitato Regionale. Non potrà, invece, darsi luogo alla fusione, in qualsiasi forma, se i soggetti interessati non sono in regola con il pagamento delle quote federali.

5. Nessun atto di fusione può ritenersi validamente assunto se i soggetti interessati non risultano singolarmente affiliati alla FISL per l'anno in corso.

6. A seguito di fusione in senso stretto, gli atleti diventano automaticamente tesserati del nuovo affiliato sorto dalla fusione.

7. A seguito di fusione per incorporazione gli atleti sono automaticamente tesserati per l'affiliato incorporante.

8. Nel caso che uno o più affiliati vengano incorporati da altro affiliato, questi subentra in tutto il complesso dei diritti, obblighi, doveri e rapporti dei quali erano titolari gli affiliati assorbiti.

9. Rimane immutata l'anzianità federale di affiliazione dell'affiliato incorporante, anche nel caso che avesse incorporato uno o più affiliati di anzianità più remota. Rimangono immutati, altresì, i voti

plurimi acquisiti dall'affiliato incorporante anche qualora uno o più affiliati incorporati ne vantassero un numero maggiore.

10. Gli affiliati incorporati o fusi cessano di far parte della FISI.

11. La domanda di fusione deve essere presentata al Consiglio Federale, tramite gli Organi Territoriali, dal legale rappresentante dell'ente sorto dalla fusione o dell'ente incorporante.

12. Nel caso in cui la domanda non venga accolta verrà restituito il 50% della tassa versata.

13. Alla domanda, qualora gli Affiliati abbiano natura giuridica di associazioni, dovranno essere allegati in copia autocertificata come conforme all'originale dal dichiarante, ovvero per estratto dai libri delle associazioni autocertificato come conforme dal dichiarante:

- a) verbali delle assemblee straordinarie con cui le due o più associazioni deliberano la fusione;
- b) atto costitutivo e statuto della nuova associazione con l'elenco degli associati e l'attribuzione delle cariche associative;
- c) dichiarazione di assenza di debiti nei confronti della Federazione e dei suoi organi, sottoscritta dai rispettivi legali rappresentanti;
- d) delibera di espressa assunzione in carica da parte della nuova associazione di tutti i debiti e crediti, facenti capo alle due o più associazioni che hanno deliberato la fusione.

14. Alla domanda di fusione, qualora gli Affiliati siano Società di capitali, in aggiunta alla detta documentazione, si dovrà dare prova documentale di avere adempiuto alle formalità di iscrizione del progetto di fusione ovvero di pubblicazione del progetto di fusione nei modi e termini previsti dall'art. 2502 bis del Codice civile, e comunque dovrà essere in tali casi rispettata la procedura prevista dagli artt. 2501 e seguenti del Codice Civile.

15. Qualora una associazione non dotata di personalità giuridica di diritto privato intenda fondersi con una Società di capitale, gli effetti della fusione in ambito federale saranno raggiunti qualora la associazione deliberi con assemblea straordinaria il trasferimento di tutte le attività e passività proprie alla Società deliberando contestualmente e conseguentemente il proprio scioglimento. La Società incorporante dovrà accettare e fare proprio il trasferimento di tutte le attività e di tutte le passività che facevano capo alla associazione deliberando le eventuali modifiche statutarie che si rendessero necessarie e ottemperando a tutti gli oneri di procedura e di forma consequenziali previsti dalla legge. Ciò anche se i soggetti che decidessero di fondersi fossero più di due.

16. La fusione in qualsiasi forma effettuata successivamente alla riaffiliazione di uno dei Soggetti interessati ha efficacia dopo l'approvazione del CF.

17. A seguito dell'avvenuta approvazione della fusione da parte del Consiglio Federale, la Segreteria Generale darà comunicazione ai competenti organi del CONI al fine di aggiornare e ratificare i dati contenuti nel Registro delle associazioni e società sportive dilettantistiche.

Art. 13 - Scioglimento di Soggetto affiliato

1. In caso di scioglimento di Soggetto affiliato, di cui la Segreteria Generale abbia ricevuto formale comunicazione da parte di colui il quale risultava esserne il legale rappresentante, i tesserati dell'affiliato sciolto possono immediatamente richiedere il tesseramento per il tramite di altro Soggetto affiliato mantenendo il medesimo codice-tesserato.

2. Detta norma non è applicabile nei confronti dei componenti l'ultimo CD del Soggetto sciolto che abbia posizioni debitorie verso la Federazione o altri Soggetti affiliati fino all'integrale adempimento di tali obblighi.

Art. 14 - Cambiamento di CR

1. Qualora il trasferimento di sede comporti il cambiamento di CR, devono essere allegati alla documentazione anche i pareri dei CR di origine e di destinazione.

2. I tesserati di tali Soggetti affiliati che ricoprano cariche elettive all'interno dei Comitati provinciali e/o regionali decadono automaticamente da tali cariche.

3. Tutti i tesserati per l'affiliato trasferito in altro CR potranno richiedere il tesseramento per il tramite di altro Soggetto affiliato appartenente al CR di provenienza.

4. Il trasferimento di sede ha efficacia, dopo l'approvazione del CF, dalla successiva stagione agonistica.

Art. 15 - Comunicazioni alla FISJ di tutte le variazioni

1. Ogni variazione di qualsiasi natura – Statuto, cambiamento di sede, composizione del CD, denominazione, fusione – in qualsiasi forma -, scioglimento, ecc.- che insorga nel Soggetto affiliato deve essere comunicata entro gg. 30 (trenta) al CR di competenza, e da questo alla Segreteria Generale, ed avrà efficacia dalla data del deposito in Federazione.

2. Destinatari delle medesime comunicazioni dovranno essere, altresì, i competenti Organi del CONI, ai fini dell'aggiornamento e correzione dei dati riportati nel momento dell'iscrizione al Registro nazionale delle associazioni e società sportive dilettantistiche.

3. Gli atti con i quali i competenti Organi Sociali hanno deliberato i relativi provvedimenti, vanno inoltrati al CR con firme in originale o in copia autenticata.

4. Il CR, in caso di omissione, segnala alla Segreteria Generale le inadempienze, indicandone i responsabili. La Segreteria Generale provvederà alla denuncia ai competenti Organi di giustizia federale, secondo le procedure previste dal Regolamento di Giustizia e Disciplina.

CAPITOLO II TESSERAMENTO

Art. 16 - Modalità per ottenere la tessera

1. Per ottenere la tessera federale, ai sensi dell'art. 4 dello Statuto, occorre essere soci di un Soggetto affiliato alla FISJ, fatto salvo quanto previsto per i componenti del Collegio dei Revisori dei Conti ed i componenti degli organi di giustizia per cui non esiste siffatto obbligo.

2. Le modalità per ottenere la tessera FISJ vengono stabilite dal CF e comunicate a cura della Segreteria Generale all'inizio di ogni stagione sportiva.

Art. 17 - Validità della tessera

1. Il tesseramento, anche ai fini assicurativi, è valido dal 1° giugno, o altro momento in cui venisse richiesto e accettato, sino al 31 maggio dell'anno successivo.

2. È possibile tesserarsi in qualsiasi momento dell'anno sportivo, fatta salva la scadenza della validità del tesseramento al 31 maggio di ogni anno.

3. La richiesta di tesseramento può essere presentata in qualsiasi momento della stagione agonistica federale e si intenderà accettata al momento in cui verrà registrata nel database federale.

4. Il trasferimento di ogni tesserato da un affiliato ad un altro è consentito alla scadenza di ogni stagione agonistica non sussistendo tra i tesserati e gli affiliati FISJ alcun vincolo sportivo, salvo quanto previsto dall'art. 13. È esclusa ogni forma di prestito.

5. Oltre che in caso di scioglimento di un affiliato, è consentito il tesseramento per il tramite di altro affiliato prima della naturale scadenza annuale del vincolo, nel caso in cui il tesseramento sia stato emesso per errore (rinnovato con procedure informatiche senza che si sia perfezionata la volontà del tesserato) ed il soggetto in questione non abbia preso parte ad alcuna gara inserita nei calendari federali nella corrente stagione agonistica. La richiesta di revoca dovrà pervenire in originale, sottoscritta dal legale rappresentante dell'affiliato e verrà concessa unicamente in presenza dei requisiti sopra citati. L'eventuale dichiarazione mendace accertata dagli uffici federali comporterà il deferimento alla Procura dei soggetti ritenuti responsabili della violazione e il conseguente annullamento con effetto immediato di tutti i punti conseguiti dal tesserato.

6. Il trasferimento, che potrà avvenire unicamente in caso di scioglimento dell'affiliato o di revoca del tesseramento, oppure per variazione di residenza non limitrofa per comprovati motivi familiari o di lavoro, ai sensi di quanto previsto dai commi precedenti, avrà effetto dal momento in cui il soggetto verrà registrato nel database federale con il nuovo affiliato.

Art. 18 - Differenziazione tesseramento

La Federazione può prevedere l'emissione di diverse categorie di tessere in funzione dei diritti, delle prestazioni e delle agevolazioni, anche relative alle coperture assicurative, associati alle stesse nonché alla differenziazione tra attività agonistica ed attività amatoriale e/o promozionale.

Art. 19 - Doppio tesseramento

1. A tutti è vietato il doppio tesseramento.

2. In caso di accertato doppio tesseramento verranno applicate le sanzioni previste dal Regolamento di Giustizia e Disciplina.

Art. 20 - Persone a cui è inibito il tesseramento

I Soggetti affiliati non possono richiedere il tesseramento di:

- a) persone non in possesso dei diritti civili secondo le leggi vigenti;
- b) persone sospese o radiate dalla FISJ con provvedimenti degli Organi di Giustizia e Disciplina Federali;
- c) persone che si siano sottratte volontariamente con dimissioni o mancato rinnovo del tesseramento ai procedimenti disciplinari instaurati a loro carico o alle sanzioni irrogate nei loro confronti.

Art. 21 - Tesserato reclutato

1. Il soggetto già tesserato alla FISJ per una società civile, che nel corso dell'anno sportivo venga reclutato, potrà richiedere il tesseramento per il GSNMS in cui è inserito per il tramite dello stesso.

2. I punti conseguiti dall'atleta nel corso dell'intera stagione sportiva verranno attribuiti integralmente alla società civile di precedente appartenenza sino alla data di ricezione da parte della Segreteria

Generale dell'avviso di trasferimento; i punti conseguiti dall'atleta successivamente a tale data verranno attribuiti al Gruppo Sportivo.

Art. 22 - Trasferimenti tra GSNMS

1. In caso di trasferimento tra GSNMS, il Gruppo che prende in forza il tesserato è tenuto a darne avviso alla Segreteria Generale entro 10 (dieci) giorni indicando il Gruppo di provenienza. La tessera deve essere sostituita e quella emessa in precedenza deve essere restituita.

2. Ai fini del conteggio dei voti plurimi spettanti ad ogni GSNMS, i punti conseguiti dall'atleta verranno attribuiti al Gruppo di precedente appartenenza sino alla data di ricezione da parte della Segreteria Generale dell'avviso di trasferimento; verranno attribuiti al nuovo Gruppo i punti conseguiti dall'atleta successivamente a tale data che verrà individuata e comunicata dalla Segreteria Generale ad entrambi i GSNMS.

Art. 23 - Tessera militare

La tessera FISJ militare è riservata agli appartenenti ai Gruppi Sportivi Nazionali Militari e Corpi dello Stato di cui all'art. 4 dello Statuto.

Art. 24 - Coperture assicurative collegate alla tessera

1. Tutti i soggetti tesserati sono assicurati.

2. La Federazione, quale contraente, stipula convenzione assicurativa per conto di ogni singolo tesserato, che assume la veste di assicurato, sia per infortunio che per R.C.T. che prevede forme differenziate, base e suppletiva, quest'ultima a carico dell'interessato.

3. Tutte le norme relative, massimali compresi, vengono comunicate mediante pubblicazione sul sito internet federale.

Art. 25 – Onorificenze

Il CF può conferire onorificenze a persone ed Enti che per la loro posizione o per il loro operato abbiano acquisito speciali benemeritenze nel campo degli sport amministrati a vantaggio dell'attività federale.

CAPITOLO III ORGANI CENTRALI - ASSEMBLEA FEDERALE

Art. 26 - Assemblea Federale Ordinaria e Straordinaria Elettiva

L'AF Ordinaria e Straordinaria Elettiva si tiene nei modi e termini previsti dall'art. 12 dello Statuto. La partecipazione degli aventi diritto a voto, la composizione e le attribuzioni sono disciplinate dagli artt. 13, 14, 15, 16 dello Statuto.

Art. 27 - Data e luogo dell'Assemblea Federale Ordinaria e Straordinaria Elettiva

1. L'Assemblea Federale Ordinaria in seduta elettiva è convocata su indicazione del CF dal Presidente Federale, o da chi ne fa le veci, con avviso inviato a tutti gli aventi diritto a voto almeno 60 (sessanta) giorni prima della data dello svolgimento.

2. L'Assemblea Federale Straordinaria in seduta elettiva è convocata dal Presidente Federale (o, in caso di cessazione di quest'ultimo, dall'organo competente di volta in volta indicato ai sensi delle

disposizioni dello Statuto) con comunicazione inviata almeno 60 (sessanta) giorni prima della data di svolgimento.

3. La convocazione, da effettuarsi mediante posta elettronica certificata o, in caso di mancato possesso della PEC, con lettera raccomandata o altro mezzo idoneo ai fini della garanzia del ricevimento, deve necessariamente contenere:

- a) data, ora e luogo dell'Assemblea, sia in prima che in seconda convocazione;
- b) ordine del giorno dell'Assemblea;
- c) il numero di voti attribuiti al Soggetto affiliato cui l'avviso è indirizzato suddiviso per le tre diverse categorie di componenti del Consiglio Federale.

4. La tabella dei voti completa degli aventi diritto, con il numero di voti assegnati a ciascuno, sarà pubblicata sulla homepage del sito internet federale contestualmente all'invio della comunicazione di cui al precedente comma 1 e comunque entro il 60° (sessantesimo) giorno precedente la data di svolgimento dell'AF.

5. Avverso la tabella dei voti attribuiti agli Affiliati è ammessa impugnazione da parte degli Affiliati che siano stati esclusi, anche solo parzialmente, nonché da parte della Procura Federale. L'impugnazione è proposta a pena di inammissibilità entro 7 (sette) giorni dalla data di pubblicazione sul sito internet federale, secondo modalità e procedure previste con regolamento emanato dalla Giunta Nazionale del CONI.

Art. 28 - Argomenti proposti per l'Ordine del Giorno dell'Assemblea Federale Ordinaria e Straordinaria Elettiva

1. I partecipanti aventi diritto al voto, che rappresentino una percentuale non inferiore al 5% del totale dei voti attribuiti a tutti i Soggetti affiliati, possono, con istanza sottoscritta da tutti i richiedenti, far pervenire alla Segreteria Generale, almeno 20 (venti) giorni prima della data dell'AF, gli argomenti che si intende proporre e che verranno inseriti nell'Ordine del Giorno al punto "Varie ed Eventuali".

2. Gli argomenti devono essere precisati in un testo ben definito ed accompagnato da una breve illustrazione.

3. Il CF esamina detti argomenti e decide, se argomenti di competenza dell'Assemblea, di inserirli nell'ordine del giorno tra le Varie.

4. Almeno 10 (dieci) giorni prima della data dell'Assemblea la Segreteria Generale comunica agli interessati il mancato inserimento nell'ordine del giorno.

Art. 29 - Assemblea Federale Straordinaria non elettiva

1. L'AF Straordinaria non Elettiva, è convocata dal Presidente Federale nei casi previsti dall'art. 12 dello Statuto con avviso inviato a tutti gli aventi diritto a voto entro 60 (sessanta) giorni dalla data della richiesta e deve tenersi entro il 30° (trentesimo) giorno successivo alla convocazione.

2. La partecipazione degli aventi diritto a voto, la composizione e le attribuzioni sono disciplinate dagli artt. 13, 14, 15, 16 dello Statuto.

Art. 30 - Argomenti trattabili dall'Assemblea Federale Straordinaria

L'Assemblea Federale in sessione straordinaria non può trattare altri argomenti all'infuori di quelli per i quali è stata convocata.

Art. 31 - Assemblea Federale Ordinaria Elettiva

1. L'Assemblea Federale Elettiva si svolge ogni 4 (quattro) anni ed esattamente nell'anno di celebrazione dei Giochi Olimpici Invernali entro il termine previsto dallo Statuto all'art. 12, comma 2.
2. Entro 40 (quaranta) giorni antecedenti la data di svolgimento dell'Assemblea i candidati alle cariche dovranno presentare alla Segreteria Generale le candidature specificando a quali cariche intendono candidarsi nel rispetto di quanto previsto dagli artt. 46, 48 dello Statuto.
3. Le candidature, sottoscritte dagli interessati, devono essere presentate nei termini stabiliti dallo Statuto e devono pervenire entro le ore 12 (dodici) dell'ultimo giorno utile (in caso lo stesso sia festivo, tale scadenza s'intende prorogata al primo giorno lavorativo alla medesima ora), alla Segreteria Generale, tramite lettera a mano, raccomandata, corriere o posta elettronica certificata (PEC).
4. Il candidato deve dimostrare, anche a mezzo di autocertificazione, il possesso dei requisiti previsti dallo Statuto per accedere alle cariche Federali.
5. Le eventuali false dichiarazioni saranno perseguite dagli Organi di Giustizia e Disciplina, secondo le procedure previste dal Regolamento di Giustizia.
6. Delle candidature avanzate ritualmente verrà compilato a cura della Segreteria Generale un elenco diviso per le cariche, in ordine alfabetico, che sarà pubblicato sul sito internet della FISJ e trasmesso ai CR e GSNMS per consentirne l'affissione entro 30 (trenta) giorni dalla data dell'Assemblea. Tale elenco dovrà, altresì, essere affisso nei locali sede dell'assemblea.
7. Avverso le candidature è ammessa impugnazione da parte di coloro che siano stati esclusi nonché da parte della Procura Federale. L'impugnazione è proposta a pena di inammissibilità entro sette giorni dalla data di pubblicazione sul sito internet federale, secondo modalità e procedure previste con regolamento emanato dalla Giunta Nazionale del CONI.

Art. 32 - Partecipazione all'Assemblea Federale

1. Al fine della partecipazione all'AF i Soggetti affiliati aventi diritto a voto devono effettuare l'Assemblea dei propri atleti e tecnici per l'elezione dei rispettivi rappresentanti così come previsto all'art. 13 dello Statuto.
2. Il Soggetto affiliato può eventualmente conferire la rappresentanza, ai soli fini dell'Assemblea, ad un componente del CD che non sia il Presidente o il legale rappresentante, secondo quanto previsto dall'art. 15 dello Statuto.
3. Una dichiarazione sottoscritta dal Presidente o legale rappresentante della Società, attestante l'elezione del rappresentante degli atleti e di quello dei tecnici eletti dall'Assemblea della Società stessa, con l'indicazione dell'eventuale sostituto di ciascun rappresentante, dovrà essere prodotta alla Commissione Verifica Poteri prima dell'inizio dell'AF.
4. Per la sola elezione dei componenti del Consiglio Federale i rappresentanti degli affiliati, dei tecnici e degli atleti esprimono la propria preferenza esclusivamente per i candidati della propria categoria.

Art. 33 - Deleghe

1. Ogni Presidente di Affiliato, o suo sostituto ai sensi dell'art. 32, comma 2, può essere portatore di deleghe da parte di altri Affiliati, da presentarsi alla C.V.P., nei seguenti limiti:
 - a) una delega, se all'AF hanno diritto di partecipare fino a 200 Affiliati;

- b) fino ad un massimo di due deleghe, se all'AF hanno diritto di partecipare fino a 400 Affiliati;
- c) fino ad un massimo di tre deleghe se all'AF hanno diritto di partecipare fino a 800 Affiliati;
- d) fino ad un massimo di quattro deleghe se all'AF hanno diritto di partecipare fino a 1500 Affiliati;
- e) fino ad un massimo di cinque deleghe se all'AF hanno diritto di partecipare oltre 1500 Affiliati.

2. Le deleghe devono essere presentate alla CVP in originale o con qualsiasi altro mezzo avente valore legale o idoneo ad attestarne la provenienza.

3. Le deleghe possono essere conferite solo nell'ambito del medesimo Comitato Regionale.

4. Il legale rappresentante di un GSNMS può delegare solamente altro legale rappresentante di GSNMS.

5. I rappresentanti degli atleti e dei tecnici non possono delegare né essere delegati.

Art. 34 - Validità dell'Assemblea Federale

Fermo restando quanto previsto dall'art. 12 dello Statuto, per stabilire la validità dell'AF, sia in prima che in seconda convocazione, sono presi in considerazione i dati comunicati dalla Commissione Verifica Poteri fino all'inizio dell'AF.

Art. 35 - Modalità e validità delle delibere dell'Assemblea Federale

L'AF, dichiarata regolarmente costituita come indicato al precedente art. 34, delibera validamente a maggioranza dei voti presenti salvo i casi previsti dall'art. 17 dello Statuto e fermo restando l'obbligo della verifica del quorum costitutivo qualora richiesto.

Art. 36 - Organi dell'Assemblea Federale

1. Sono organi dell'AF:

- a) il Presidente
- b) il Vicepresidente
- c) il Segretario
- d) la Commissione Verifica Poteri
- e) il Collegio degli Scrutatori

2. In occasione delle Assemblee Elettive i componenti della Commissione Verifica Poteri e del Collegio degli Scrutatori non possono essere scelti tra i candidati alle cariche federali.

Art. 37 - Presidenza provvisoria ed elezione degli Organi dell'Assemblea Federale

1. Il Presidente della FISJ, o chi ne fa le veci, assume provvisoriamente la presidenza dell'AF e, accertatane la legale costituzione, ne dichiara l'apertura.

2. Immediatamente dopo, l'AF elegge gli Organi di cui al precedente art. 36, comma 1 lett. a), b), e).

3. L'elezione avviene per acclamazione. Qualora non vi sia unanimità, il Presidente dell'Assemblea decide quale sistema adottare tra quelli previsti dall'art. 17 dello Statuto, salvo che vi sia richiesta di aventi diritto al voto che rappresentino almeno 1/3 dei votanti di procedere con voto segreto.

4. Il Segretario dell'AF è il Segretario Generale della FISI o, in caso di suo impedimento, un altro soggetto da questi designato.

Art. 38 - Commissione Verifica Poteri

1. Il CF, all'atto dell'indizione dell'AF, nomina la Commissione Verifica Poteri (CVP) composta da un minimo di 3 (tre) ad un massimo di 10 (dieci) persone.

2. Il CF designa un Presidente tra i componenti nominati.

3. La Commissione Verifica Poteri si insedia il giorno precedente la celebrazione dell'Assemblea.

4. La Commissione decide inappellabilmente, a maggioranza. In caso di parità prevale il voto del Presidente.

5. La Commissione ha il compito di:

- a) provvedere al controllo dei diritti di partecipazione e di voto, nonché della regolarità delle deleghe;
- b) aggiornare costantemente il Presidente dell'Assemblea sul numero dei partecipanti aventi diritto a voto e sui voti presenti;
- c) riferire al Presidente dell'Assemblea in merito al raggiungimento del quorum costitutivo, indicando il numero degli aventi diritto al voto ed i voti presenti;
- d) riferire, in apertura di Assemblea, su tutte le posizioni che ha considerato irregolari ai fini della partecipazione e dei diritti di voto, nonché su tutte le contestazioni relative;
- e) predisporre, alla conclusione dei lavori, un verbale con l'indicazione del numero dei partecipanti, degli aventi diritto al voto e dei voti presenti.

6. L'orario di attività della Commissione, indicato nell'avviso di convocazione, ha inizio almeno un'ora prima dell'apertura dei lavori assembleari.

7. Le procedure di verifica e accreditamento degli aventi diritto al voto si concludono con l'apertura delle operazioni di voto. I lavori della CVP, organo permanente assembleare, si concludono, comunque, dopo la chiusura dell'assemblea e la redazione del verbale delle operazioni.

Art. 39 - Compiti degli Organi dell'Assemblea Federale

1. Il Presidente dell'AF, o in sua vece il Vicepresidente, dirige i lavori assembleari assicurando che gli stessi si svolgano nel rispetto dei principi di democrazia, nel modo più rapido ed esauriente, con la trattazione di tutti gli argomenti all'ordine del giorno, senza ritardi e prolissità.

2. Il Presidente informa, senza indugio, l'Assemblea circa i dati forniti dalla Commissione Verifica Poteri e le eventuali successive variazioni.

3. In particolare, cura che venga rigorosamente seguito l'ordine numerico progressivo degli argomenti inseriti all'ordine del giorno, salvo che esigenze particolari di opportunità impongano posposizioni o varianti; in tal caso sottopone la relativa proposta all'Assemblea, che delibera in merito senza formalità ed inappellabilmente.

4. Il Presidente redige, per ciascun punto dell'ordine del giorno, l'elenco degli ammessi ad intervenire, che debbono farne richiesta scritta ovvero con dichiarazione orale inserita nel relativo processo verbale, assicurando che l'ordine cronologico degli interventi corrisponda rigorosamente a quello delle richieste.

5. Il Presidente, ove lo richiedano esigenze di opportunità ed eventualmente il numero degli iscritti ad intervenire su ciascun argomento all'ordine del giorno, ha facoltà di:

- a) prefissare un termine per ciascun intervento;
- b) togliere la parola a qualsiasi oratore intervenuto quando lo stesso abbia superato, in modo sensibile, il termine eventualmente assegnatogli ovvero, per divagazioni, prolissità od in altro modo, abusi della facoltà di parola e sia stato inutilmente richiamato per 2 (due) volte. In tal caso, del provvedimento adottato dal Presidente è fatta menzione nel processo verbale dell'Assemblea.

6. Il Segretario assiste gli Organi dell'AF e cura la compilazione del verbale.

7. Gli Scrutatori, eletti dall'Assemblea ad inizio di seduta (minimo tre – massimo dieci), controllano le votazioni, effettuano verifiche, e ne trasmettono per iscritto i risultati al Presidente dell'AF. Essi procedono, altresì, allo spoglio delle schede.

8. Il Presidente proclama i risultati delle singole votazioni.

Art. 40 - Norme per la discussione

1. Non è consentito affrontare argomenti differenti da quelli oggetto della discussione, tranne che per richiamo allo Statuto o al Regolamento organico o per fatto personale.

2. È considerato fatto personale l'essere intaccato nella propria condotta o il sentirsi attribuire opinioni contrarie a quelle espresse; sulla sussistenza o meno del fatto personale decide il Presidente.

3. I richiami allo Statuto, al Regolamento Organico, all'ordine del giorno o alla priorità di una votazione, hanno la precedenza sulla questione principale e ne sospendono la discussione.

4. La pregiudiziale, cioè che un dato argomento non debba discutersi, e la questione sospensiva, cioè che la discussione o la deliberazione debbano rinviarsi, debbono essere proposte prima che si inizi la discussione; se iniziata, possono essere proposte con domanda sottoscritta da almeno un terzo dei presenti.

5. Il Presidente, a suo insindacabile giudizio, può accettare o meno mozioni, determinarne la precedenza, porle in discussione e in votazione.

6. Sulle mozioni sono ammesse soltanto dichiarazioni di voto, 2 (due) contrarie e 2 (due) favorevoli, da stabilirsi all'occorrenza con sorteggio.

7. L'approvazione di una mozione esclude in modo assoluto la votazione di mozione contraria o simile.

8. Una volta che l'AF ha deliberato su un determinato argomento, questo non può più essere posto in discussione.

Art. 41 - Metodi di votazione

1. Il Presidente determina, ai sensi dell'art. 17 dello Statuto, il metodo di votazione per appello nominale ovvero:
 - a) per alzata di mano e controprova, se così deciso dall'Assemblea;
 - b) a scheda segreta, se richiesto da almeno un terzo dei votanti;
 - c) a scheda segreta, se trattasi di elezioni a cariche federali;
2. per acclamazione se trattasi della nomina degli Organi dell'Assemblea;
3. Il voto segreto è prescritto per le elezioni delle cariche Federali, nonché per gli argomenti per i quali è richiesto da un numero di partecipanti che rappresentino almeno 1/3 dei votanti.
4. È ammessa la votazione elettronica e lo spoglio elettronico con modalità che garantiscano la segretezza del voto.
5. Il Presidente dell'AF deve, in particolare, curare che tutte le votazioni effettuate per scrutinio segreto garantiscano ai votanti la più ampia discrezionalità e segretezza.
6. La votazione per acclamazione è consentita solo per la nomina degli Organi dell'Assemblea.
7. Ai fini di garanzia della certezza e della trasparenza delle procedure di voto nonché per il rispetto delle regole previste per lo specifico voto, l'AF adotta sistemi di voto in forma elettronica, in applicazione e nel rispetto delle modalità e delle regole uniformi dettate dalla Giunta Nazionale del CONI.

Art. 42 - Schede di votazione

1. Per le votazioni a scrutinio segreto devono essere predisposte schede di votazione che possono essere di colore diverso per le differenti tipologie di candidati o di quesiti.
2. Ogni scheda presenta in chiaro il numero dei voti spettanti secondo la percentuale indicata all'art. 16 dello Statuto e i nomi dei candidati od i quesiti proposti. Se vengono utilizzate procedure elettroniche e/o a lettura ottica o magnetica i dati in chiaro vengono affiancati anche da valori e sigle appropriati.
3. Ogni scheda deve essere siglata da uno Scrutatore a pena di nullità.
4. Il votante che intendesse effettuare un controllo dei voti sulla scheda o schede ricevute è tenuto a farlo all'istante, davanti allo Scrutatore dal quale riceve le schede stesse. In difetto, non sono ammessi reclami o richieste d'integrazioni di schede mancanti o smarrite.
5. Le stesse possono essere sostituite soltanto se il votante riconsegna ad uno Scrutatore la scheda o le schede precedentemente ritirate ed annullate.
6. Qualora fosse utilizzato un sistema di votazione elettronica, la scheda frazionata viene prodotta dalla procedura già con l'espressione del voto direttamente in un'urna chiusa, in modo da poter ottenere il doppio riscontro della votazione effettuata, sia in modalità elettronica che in forma cartacea.

Art. 43 - Tipologie di candidati nell'Assemblea Federale Elettiva

1. Le figure di candidati previste sono:

- a) Presidente della Federazione;
- b) Componenti del CF in rappresentanza degli Affiliati;
- c) Componenti del CF in rappresentanza degli Atleti;
- d) Componenti del CF in rappresentanza dei Tecnici;
- e) Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti.

2. Ogni legale rappresentante di Soggetto affiliato riceve le schede e può votare per gli incarichi di cui alle precedenti lettere a), b), e).

3. Ogni rappresentante degli atleti di Soggetto affiliato riceve le schede e può votare per gli incarichi di cui alle precedenti lettere a), c), e).

4. Ogni rappresentante dei tecnici di Soggetto affiliato riceve le schede e può votare per gli incarichi di cui alle precedenti lettere a), d), e).

Art. 44 - Nullità della scheda

Una scheda è nulla quando:

- a) non riporta la sigla di uno Scrutatore;
- b) presenta dei segni non tipografici con i quali l'elettore in maniera inequivocabile ha voluto farsi riconoscere;
- c) contiene il voto per un numero di candidati superiore a quello da eleggere;
- d) risulta impossibile individuare tutti i candidati prescelti;
- e) non esprime preferenze fino alla totale copertura dei posti disponibili.

Art. 45 - Nullità del singolo voto

Il singolo voto è dichiarato nullo quando viene espressa una preferenza per un soggetto che non risulta nell'elenco dei candidati per quella carica.

Art. 46 - Elezione dei candidati alle cariche Federali

1. Per le elezioni alle cariche Federali, l'AF, avuto riguardo ai requisiti previsti all'art. 48 dello Statuto, provvede con votazioni separate all'elezione:

- a) del Presidente Federale;
- b) dei 7 (sette) componenti del CF in rappresentanza degli Affiliati;
- c) dei 2 (due) componenti del CF in rappresentanza degli Atleti;
- d) del componente del CF in rappresentanza dei Tecnici;
- e) del Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti.

2. Ogni partecipante indica la preferenza a fianco del singolo candidato e complessivamente fino al numero massimo delle persone da eleggere nella votazione.

3. È eletto al primo scrutinio Presidente della FISI il candidato che ottiene la maggioranza assoluta dei voti esprimibili dai presenti accreditati; è richiesta anche nell'ipotesi di ballottaggio.
4. Fatto, comunque, salvo quanto stabilito dall'art. 61 comma 2 dello Statuto, il Presidente Federale, i Presidenti Regionali ed i membri degli organi federali direttivi, centrali e periferici sono rieleggibili nelle rispettive cariche, nel limite massimo di tre interi mandati quadriennali, anche non consecutivi.
5. Risultano eletti Consiglieri, in ogni categoria, coloro che hanno ottenuto il maggior numero di voti.
6. Risulta eletto Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti il candidato che ha ottenuto il maggior numero di voti.
7. In caso di parità fra due o più candidati si procede con il ballottaggio tra i candidati che abbiano riportato il medesimo numero di preferenze validamente espresse.
8. I casi e le ipotesi di integrazione e decadenza del CF e dei Consiglieri sono disciplinati dall'art. 22 dello Statuto.
9. In caso di dimissioni, di decadenza o impedimento definitivo di un componente del Collegio dei Revisori dei Conti si applica la disciplina prevista dall'art. 28 dello Statuto.

Art. 47 - Verbale dei lavori dell'Assemblea Federale

1. Il Segretario dell'Assemblea compila il verbale dell'AF entro 90 (novanta) giorni dalla conclusione della stessa.
2. Il verbale deve contenere gli atti e le deliberazioni dell'AF indicando, per le discussioni, l'oggetto e il nome di coloro che vi hanno partecipato.
3. Il verbale, firmato dal Presidente e dal Segretario, è depositato presso l'archivio federale ed è accessibile a quanti hanno partecipato alla votazione.
4. Il verbale dell'AF fa fede assoluta dei fatti avvenuti e delle operazioni descritte.
5. Tutte le schede, sia quelle votate che quelle non utilizzate, dovranno essere conservate per 30 (trenta) giorni successivi alla scadenza del termine per le impugnative presso la Segreteria Generale in contenitori opportunamente sigillati e siglati da tutti i componenti del Collegio degli Scrutatori. Decorso tale termine le stesse saranno distrutte.
6. Entro 30 (trenta) giorni dallo svolgimento dell'Assemblea elettiva ogni avente diritto al voto in Assemblea può impugnare la validità dell'Assemblea stessa avanti la Commissione di Giustizia e Disciplina di II grado.

Art. 48 - Voti plurimi dei Soggetti affiliati

1. Le norme che regolano le graduatorie per l'attribuzione dei voti plurimi sono contenute nell'art. 16 dello Statuto e nella Tabella 1 in appendice allo stesso.
2. Agli effetti delle suddette graduatorie:
 - a) vengono considerate le gare effettuate dal 1° giugno al 31 maggio dell'anno precedente l'Assemblea;
 - b) le gare contrassegnate con i codici "P0" (P zero) e "PM" (promozionali) non sono valide per le graduatorie.

3. Le classifiche di tutte le gare devono pervenire alla FISI-Ufficio Punteggi secondo le modalità emanate annualmente dalla Federazione: direttamente per le gare organizzate dai GSNMS, per tramite dei rispettivi CR di competenza per tutte le altre.

4. Al termine della stagione, e comunque entro e non oltre il 15 giugno di ogni anno, i CR ed i GSNMS devono segnalare ufficialmente alla FISI-Ufficio Punteggi l'elenco delle gare non effettuate.

5. La graduatoria con i punti ed i voti acquisiti da ciascun Soggetto affiliato, suddivisi nelle tre tipologie previste, verrà pubblicata sul sito internet federale alla chiusura della stagione agonistica di ogni anno e contestualmente trasmessa ai Comitati Regionali. Eventuali ricorsi devono pervenire per iscritto al CF entro 15 (quindici) giorni dalla pubblicazione per le opportune verifiche e comunicazioni al ricorrente. Le pronunce in merito del CF sono inappellabili.

6. Ai fini della partecipazione all'AF fa stato quanto previsto all'art. 16 dello Statuto Federale in ordine all'anzianità dell'affiliazione ed al termine per la riaffiliazione.

CAPITOLO IV IL PRESIDENTE DELLA FEDERAZIONE

Art. 49 - Attribuzioni e compiti del Presidente

Il Presidente rappresenta legalmente la FISI in ambito nazionale ed internazionale con le attribuzioni, le responsabilità e le facoltà previste dall'art. 18 dello Statuto.

CAPITOLO V I VICEPRESIDENTI

Art. 50 - Attribuzioni e compiti dei Vicepresidenti

1. Il CF, nella sua prima riunione, elegge due Vicepresidenti, di cui uno Vicario.

2. I Vicepresidenti coadiuvano il Presidente nell'esercizio delle sue funzioni.

3. Il Presidente Federale può delegare ai Vicepresidenti, in via temporanea, parte dei suoi poteri non esclusivi e sempre che risultino a verbale i limiti della delega stessa.

4. In caso di dimissioni dalla carica di Vicepresidente, il CF, nella prima riunione utile, provvede alla sostituzione eleggendo in sua vece un altro Consigliere.

CAPITOLO VI CONSIGLIO FEDERALE

Art. 51 – Attribuzioni, compiti e funzionamento del Consiglio Federale (CF)

Le funzioni, le attribuzioni, le modalità di riunione e i casi di decadenza del CF sono previsti dagli artt. 19, 20, 21, 22 dello Statuto.

a) Il CF entra in carica al termine dell'AF che ne ha deliberato l'elezione;

b) il passaggio delle consegne fra il Presidente uscente e il nuovo deve avvenire entro 15 (quindici) giorni dall'AF di cui al punto a);

- c) il CF si riunisce in località del territorio nazionale, da indicarsi di volta in volta;
- d) è ammessa la partecipazione alle riunioni di Consiglio per videoconferenza a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro consentito di seguire la discussione ed intervenire in tempo reale sugli argomenti trattati. La riunione si considera tenuta nel luogo in cui la stessa è stata convocata.
- e) l'avviso della convocazione, con l'ordine del giorno degli argomenti da trattare e indicazione di luogo, data e ora della riunione, deve essere inviata ai Consiglieri dal Presidente, almeno otto giorni prima della riunione con lettera raccomandata o a mezzo PEC. Nei casi di assoluta urgenza, la riunione può essere convocata 3 (tre) giorni prima anche con e-mail;
- f) l'ordine del giorno della riunione viene formulato dal Presidente secondo quanto previsto dall'art. 18 dello Statuto. I componenti del CF hanno facoltà di richiedere l'inserimento di specifici argomenti, purché la richiesta pervenga al Presidente prima dell'invio della convocazione del CF;
- g) il CF deve essere convocato dal Presidente anche quando la riunione è stata richiesta in forma scritta e recante le motivazioni a sostegno, da almeno 6 (sei) Consiglieri;
- h) nel caso di convocazione richiesta dai Consiglieri, gli argomenti da porre all'ordine del giorno devono essere chiaramente indicati, pena nullità della richiesta. Gli stessi devono essere integralmente inseriti nell'ordine del giorno per la relativa discussione;
- i) il CF è validamente costituito quando siano presenti il Presidente, o il Vicepresidente Vicario, ed almeno 6 (sei) Consiglieri. Non sono ammesse deleghe;
- j) di ogni riunione viene redatto il verbale a cura del Segretario Generale, o chi ne fa le veci, da approvarsi nella seduta successiva.

CAPITOLO VII

COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

Art. 52 - Attribuzioni del Collegio dei Revisori dei Conti (CRC)

Composizione, attribuzioni e funzioni del CRC sono quelli previsti dagli artt. 26, 27 dello Statuto.

Art. 53 - Controllo sulla contabilità federale

1. Il CRC ha la facoltà di verificare sia la contabilità centrale, sia quella periferica.
2. Ciascun componente del CRC può prendere visione di tutti gli atti amministrativi della Federazione in qualsiasi momento.

Art. 54 - Libro verbali e relazioni delle ispezioni disposte dal Collegio dei Revisori dei Conti

1. Di ogni ispezione, sia sulla contabilità federale, sia su quella degli Organi periferici, deve essere compilata dettagliata relazione da inserirsi nel libro verbali.
2. Nella relazione devono essere segnalate tutte le eventuali irregolarità riscontrate, i rilievi fatti e le proposte per ovviarle, con particolare riferimento alle erogazioni per le quali non vi sia stata esplicita delibera degli Organi competenti.

3. Copia della suddetta relazione, depositata presso la Segreteria Generale, viene inviata a cura della Segreteria stessa, nel termine di 30 (trenta) giorni dal deposito, a tutti i membri del CF e, se si tratta di Organi Periferici, anche agli interessati ed al CR dal quale dipende l'Organo ispezionato.

CAPITOLO VIII CONSULTA NAZIONALE

Art. 55 - Attribuzioni, compiti e funzionamento (CN)

1. Le attribuzioni, i compiti e le funzioni della CN sono stabiliti dall'art. 24 dello Statuto.
2. La Consulta viene convocata dal Presidente della Federazione con avviso inviato almeno 20 (venti) giorni prima della data fissata per la riunione.
3. Partecipano con diritto di voto i Presidenti dei Comitati Regionali e i Rappresentanti dei Gruppi Sportivi Nazionali Militari e di Stato. In caso di assenza, il Presidente del CR può essere rappresentato da un Vicepresidente o da un altro membro eletto del CR. I rappresentanti dei GSNMS potranno delegare un altro dirigente del proprio Gruppo.
4. Gli argomenti proposti dai Comitati Regionali o dai GSNMS vengono inseriti all'Ordine del Giorno e comunicati via e-mail entro 10 (dieci) giorni dalla data della riunione.
5. È facoltà del Presidente invitare alla riunione altri soggetti la cui presenza sia utile ai lavori. Alle riunioni di Consulta partecipano i componenti del CF e del CRC ove invitati.
6. La verbalizzazione è curata dal Segretario Generale della FISI o da un altro funzionario dallo stesso delegato.

CAPITOLO IX SEGRETARIA GENERALE

Art. 56 - Segreteria Generale

I compiti e le facoltà della Segreteria Generale sono stabiliti dall'art. 25 dello Statuto.

CAPITOLO X DIREZIONI AGONISTICHE E COMMISSIONI TECNICHE E FUNZIONALI

Art. 57 - Direzioni Agonistiche e Commissioni Tecniche e Funzionali (DA e CT e F)

Le discipline olimpiche e le altre attività controllate dalla Federazione sono articolate in DA e in Commissioni Tecniche e Funzionali nonché, per particolari compiti tecnici e organizzativi in Commissioni e Commissari, come previsto dall'art. 29 dello Statuto.

Art. 58 - Regolamenti Direzioni Agonistiche e Commissioni Tecniche e Funzionali

1. Le DA e le CT e F sono rette da regolamenti specifici elaborati dal Direttore Agonistico o dal Presidente della Commissione e deliberati dal CF.
2. Ogni DA e CT e F elabora collegialmente l'impostazione del programma generale, periodicamente ne verifica l'attuazione e ne riferisce al CF.

Art. 59 - Nomina, decadenza e sostituzione componenti Direzioni Agonistiche e Commissioni Tecniche e Funzionali

1. Il CF delibera la nomina, la sostituzione e la revoca di tutti i componenti le DA e le CT e F.
2. Tutti gli incarichi federali sono per la durata dell'intero ciclo olimpico e sono sempre revocabili.
3. La composizione di tali organi è lasciata alla discrezionalità del CF che, in base alle esigenze pratiche connesse all'organizzazione delle differenti discipline sportive, può deliberare la nomina di un numero differente di membri delle varie DA e CT e F, sempre fra soggetti con particolari competenze nel settore di riferimento.
4. In ogni caso decadono con la decadenza, per qualsiasi motivo, del CF.
5. Il CF può nominare membri onorari nelle DA e nelle Commissioni Tecniche e Funzionali.

Art. 60 - Collegamenti tra Direzioni Agonistiche, Commissioni Tecniche e Funzionali

I collegamenti delle DA e delle CT e F tra di loro e tra esse e il CF si svolgono tramite il Segretario Generale e, se nominato, il Consigliere referente.

Art. 61 - Direzioni Agonistiche (DA)

Ai sensi dell'art. 29 dello Statuto il CF nomina le DA afferenti alle seguenti discipline agonistiche:

- a) Sci Alpino
- b) Sci Fondo
- c) Salto e Combinata
- d) Biathlon
- e) Slittino su pista artificiale
- f) Slittino su pista naturale
- g) Bob su pista artificiale
- h) Bob su pista naturale
- i) Bob su strada
- j) Freestyle
- k) Sci d'Erba
- l) Snowboard
- m) Sci Alpinismo
- n) Skeleton
- o) Telemark
- p) Ski Roll
- q) Sci di Velocità

Art. 62 - Composizione Direzioni Agonistiche

1. Ogni DA è retta da un Direttore e dai collaboratori da lui proposti al CF per la nomina.
2. Il Direttore è responsabile nei confronti del CF del funzionamento delle DA, qualsiasi ne sia l'organizzazione.

Art. 63 - Compiti specifici delle Direzioni Agonistiche

1. Le DA hanno funzioni esecutive. Esse hanno il compito specifico di curare la formazione, la preparazione, l'allenamento e la selezione degli atleti ai fini della formazione delle squadre nazionali.
2. In particolare, le DA:

- a) predispongono il programma annuale di attività da sottoporre all'approvazione del CF, unitamente al preventivo di spesa contenuto nell'ambito dell'assegnazione deliberata dal CF;
- b) possono proporre al CF l'assunzione di allenatori, tecnici federali e coordinatori di settore indicandone i compiti;
- c) propongono al CF l'acquisto dei materiali occorrenti per l'espletamento della propria attività, rimanendo responsabili della loro destinazione e conservazione;
- d) designano gli atleti da inserire nelle squadre e provvedono all'iscrizione degli stessi per la partecipazione alle gare;
- e) predispongono gli allenamenti collegiali;
- f) indicano e propongono al CF le gare internazionali alle quali far partecipare squadre rappresentative;
- g) predispongono il controllo sanitario degli atleti convocati per allenamenti o gare;
- h) esprimono pareri e proposte in merito a modificazioni dei regolamenti tecnici;
- i) propongono alla CCAAeF il calendario gare, per la successiva approvazione da parte del CF.

Art. 64 - Responsabile Settore Giovanile

In ogni DA può essere costituito un settore giovanile, come definito dai Regolamenti Tecnici delle singole discipline, retto da una Commissione Giovani e coordinato da un Responsabile nominato dal CF. Questi opera seguendo le indicazioni tecniche delle DA in ordine all'uniformità di linguaggio, metodologie di insegnamento ed allenamento con i seguenti compiti:

- a) coordinare e verificare l'attività giovanile;
- b) regolamentare e coordinare la partecipazione degli atleti delle squadre regionali alle competizioni giovanili nazionali ed internazionali;
- c) coordinare ed organizzare test e allenamenti collegiali per i componenti le squadre regionali giovanili d'intesa con la DA e i CR.

Art. 65 - Commissioni Tecniche e Funzionali (CT e F)

Sono istituite le seguenti Commissioni Tecniche e Funzionali:

- a) Commissione Carte Federali (CCF)
- b) Commissione Medica (CM)
- c) Commissione Scuola Tecnici Federali (STF)
- d) Commissione per l'insegnamento dello sci in Italia (CoScuMa)
- e) Commissione Giudici di Gara (GdG)
- f) Commissione Omologazione Piste (COP)
- g) Commissione Scuola e Attività Studentesche (CSAS).
- h) Commissione Benemerenze FIS (BEN)
- i) Commissione Ricerca e Sviluppo
- j) Commissione Cittadini (CIT)
- k) Commissione Universitari (UNI)
- l) Commissione Master (MAS)
- m) Commissione Coordinamento Attività Agonistiche e Funzionali (CCAAeF)

Art. 66 - Composizione e compiti delle Commissioni Tecniche e Funzionali

1. Le CT e F, composte da un Presidente, nominato dal CF, e da due o più membri (sino ad un massimo di quaranta) nominati dal CF su proposta del Presidente della Commissione, hanno il compito di svolgere le attività utili al conseguimento degli scopi federali in tutti i settori non olimpici secondo le attribuzioni ad esse demandate dal CF.
2. Il CF può altresì disporre la formazione di gruppi di lavoro per l'espletamento d'incarichi di carattere temporaneo.

Art. 67 - Commissione Carte Federali (CCF)

1. Svolge opera di consulenza e di assistenza tecnica nell'esame dei regolamenti riguardanti l'attività federale.
2. Sono affidati, tra l'altro, i seguenti incarichi:
 - a) provvedere alla stesura delle proposte di aggiornamento dello Statuto e dei Regolamenti;
 - b) esprimere, su richiesta del CF, parere su regolamenti e norme proposte dalle strutture federali;
 - c) suggerire le modificazioni delle Carte Federali in rapporto alle nuove esigenze espresse dall'attività federale, dalla normativa prodotta dal CONI e dalle autorità sportive internazionali;
 - d) riferire al CF in merito alle proposte di modificazione dello Statuto e dei regolamenti inoltrate dalle società affiliate.

Art. 68 - Commissione Medica (CM)

1. È composta esclusivamente da medici specialisti in medicina dello sport iscritti alla FMSI.
2. È disciplinata da apposito Regolamento Sanitario adottato in conformità a quanto disposto in merito dal CONI.

Art. 69 - Commissione Scuola Tecnici Federali (STF)

1. È costituita la Scuola Tecnici Federali (d'ora innanzi denominata STF), disciplinata da apposito regolamento.
2. Organizza corsi di formazione e di aggiornamento nonché convegni e seminari per Allenatori.

Art. 70 - Commissione per l'insegnamento dello Sci in Italia (CoScuMa)

1. È costituita in attuazione dell'art. 8 dello Statuto Federale.
2. Esercita le funzioni demandate alla FISI dalla Legge Quadro Nazionale per l'insegnamento dello sci in Italia (Legge n. 81 dell'8 marzo 1991) ed è disciplinata da apposito regolamento.

Art. 71 - Commissione Giudici di Gara (GdG)

1. Provvede alla formazione dei Giudici di Gara, ne presiede l'organizzazione, cura l'ordinamento di tutta la materia ad essi attinente.
2. Il suo funzionamento e composizione è regolato da apposito Regolamento deliberato dal CF e sottoposto all'approvazione da parte della Giunta Nazionale del CONI.

Art. 72 - Commissione Omologazione Piste (COP)

1. Tutti i componenti della Commissione devono essere tesserati regolarmente alla FISJ e iscritti nei Ruoli nazionali degli omologatori.

2. Gestisce direttamente l'operatività degli omologatori di tutte le specialità.

3. In particolare, assolve i seguenti compiti:

- a) omologa le piste e gli impianti agonistici per gare a livello nazionale;
- b) istruisce ed invia ai competenti Organi internazionali le pratiche per l'ottenimento delle omologazioni internazionali;
- c) tiene aggiornato l'elenco generale delle piste omologate nazionali ed internazionali, provvedendo alla pubblicazione aggiornata dello stesso;
- d) nomina uno o più Responsabili Regionali (RR) per ogni CR in base al numero di impianti presenti sul territorio, fra gli iscritti nei Ruoli nazionali degli omologatori;
- e) convoca, almeno una volta all'anno, i Responsabili Regionali (RR) in riunioni congiunte;
- f) organizza corsi di istruzione ed aggiornamento tecnico e pratico per gli omologatori;
- g) delibera circa l'ammissione dei nuovi omologatori;
- h) propone al CF la nomina delle Commissioni Esaminatrici per gli esami di ammissione alla categoria omologatori;
- i) informa i RR sulle modifiche apportate alle normative nazionali ed internazionali in materia di omologazione piste;
- j) pone fuori ruolo gli omologatori secondo quanto previsto dall'art. 13 del Regolamento Omologazione Piste;
- k) predispone il preventivo di spesa nell'ambito dell'assegnazione dei fondi deliberata dal CF;
- l) tiene aggiornato il Ruolo degli Omologatori;
- m) emana disposizioni per l'espletamento dell'attività dei RR;
- n) propone alla Segreteria Generale della FISJ la segnalazione agli Organi internazionali competenti, dei nominativi degli Omologatori idonei a ricoprire l'incarico di Ispettori Internazionali;
- o) formula al CF proposte atte a migliorare la sicurezza sulle piste o sugli impianti interessati da omologare.

4. Viene consultata dal CF in merito a qualsiasi decisione attinente alle piste e agli impianti.

Art. 73 - Commissione Scuola e Attività Sportive Studentesche (CSAS)

1. Cura i rapporti con il MPI, con il CONI e con gli Organi periferici Federali.

In particolare, assolve i seguenti compiti:

- a) collabora con il MPI ed il CONI per la stesura dei regolamenti tecnici relativi alle varie discipline e per la definizione dei contingenti di partecipazione;
- b) esprime pareri per la ripartizione dei contributi per i Giochi Sportivi Studenteschi ai CR FISI;
- c) collabora con il CO delle manifestazioni nazionali per quanto concerne la parte tecnica delle varie discipline.

Art. 74 - Commissione Benemerenze (BEN)

Sono affidati i seguenti incarichi:

- a) predispone il regolamento per l'assegnazione dei diplomi e distintivi al merito d'oro e d'argento a persone e società, da sottoporre a delibera del CF;
- b) valuta le richieste pervenute dai Presidenti Regionali, su eventuale proposta dei Comitati o Delegati Provinciali, e formula il parere per la delibera da parte del CF;
- c) tiene aggiornato l'elenco dei soci e società benemerite;
- d) vaglia e inoltra, dopo l'approvazione del CF, al CONI le proposte per i riconoscimenti sportivi CONI a persone e società.

Art. 75 Commissione Ricerca e Sviluppo

È demandata alle valutazioni dei diversi ambiti interessati da processi di sviluppo tecnologico ed informatico sia per gli ambiti sportivi che per gli ambiti federali.

Art. 76 - Commissione Cittadini (CIT)

È preposta all'attività degli sciatori cittadini in base ai principi fissati in sede internazionale e ne promuove le iniziative sportive, con particolare riguardo a quelle agonistiche.

Art. 77 - Commissione Master (MAS)

Regola l'attività degli sciatori Master uniformandosi ai principi fissati in sede internazionale e ne promuove le iniziative sportive con particolare riguardo a quelle agonistiche.

Art. 78 - Commissione Universitari (UNI)

Regola l'attività degli sciatori Universitari, uniformandosi ai principi fissati in sede internazionale, dalla FIS e ne promuove le iniziative sportive, con particolare riguardo a quelle agonistiche.

Art. 79 - Commissione Coordinamento Attività Agonistiche e Funzionali (CCAAeF)

1. I compiti principali sono i seguenti:

- a) il coordinamento delle norme di partecipazione a gare di calendario federale, nel rispetto dei regolamenti internazionali e nazionali;
- b) il coordinamento del calendario federale di tutte le discipline sportive della FISI con riguardo anche alle gare internazionali in Italia;
- c) il coordinamento delle norme di classificazione atleti per tutte le discipline della FISI;

- d) il coordinamento delle norme riguardanti le graduatorie di società previste dallo Statuto Federale;
- e) lo spostamento e/o il recupero di manifestazioni inserite nei calendari federali;
- f) la presentazione al CF di quanto previsto ai punti a), b), c) e d) per la relativa delibera.

2. Per ottemperare ai compiti di cui sopra, si avvale delle proposte delle DA, e CT e F interessate e tiene i contatti con il Centro Elaborazione Dati, in particolare per quanto attiene i punti a), b), c).

3. Cura, inoltre, la redazione dell'Agenda degli Sport Invernali, dei calendari federali, delle graduatorie di società, dell'elenco degli affiliati e delle Liste punti FISI delle varie specialità.

Art. 80 - Collegamenti con i CR

1. Le DA e le CT e F tengono i collegamenti con i CR tramite le Commissioni Funzionali ed i responsabili di cui all'art. 91 del ROF.
2. Le DA e le Commissioni convocano i Presidenti di Commissione e i coordinatori di norma almeno due volte all'anno per esporre i programmi di attività di ogni settore e verificarne l'esecuzione da parte dei CR.
3. Alle riunioni dei coordinatori presenza un rappresentante del CF.

CAPITOLO XI ORGANI PERIFERICI

Art. 81 - Comitati Regionali (CR)

La costituzione e le attribuzioni dei CR sono disciplinate dall'art. 30 dello Statuto.

Art. 82 - Giurisdizioni territoriali dei CR

I CR e le giurisdizioni territoriali sono i seguenti:

- a) COMITATO VALDOSTANO (VA) – Regione Valle D'Aosta
- b) COMITATO ALPI OCCIDENTALI (AOC) – Regione Piemonte escluse le province di Novara e Verbania
- c) COMITATO LIGURE (LI) – Regione Liguria
- d) COMITATO ALPI CENTRALI (AC) – Regione Lombardia incluse le province di Verbania, Piacenza e Novara
- e) COMITATO ALTO ADIGE (AA) – Provincia Autonoma di Bolzano
- f) COMITATO TRENINO (TN) – Provincia Autonoma di Trento
- g) COMITATO VENETO (VE) – Regione Veneto
- h) COMITATO FRIULI-VENEZIA GIULIA (FVG) – Regione Friuli-Venezia Giulia
- i) COMITATO APPENNINO EMILIANO (CAE) – Regione Emilia-Romagna esclusa la provincia di Piacenza

- j) COMITATO APPENNINO TOSCANO (CAT) – Regione Toscana
- k) COMITATO LAZIO-SARDEGNA (CLS) – Regioni Lazio e Sardegna
- l) COMITATO UMBRO MARCHIGIANO (CUM) – Regioni Umbria e Marche
- m) COMITATO ABRUZZESE (CAB) – Regione Abruzzo
- n) COMITATO MOLISANO (COM) – Regione Molise
- o) COMITATO CAMPANO-PUGLIESE (CAM) – Regioni Campania e Puglia
- p) COMITATO CALABRO LUCANO (CAL) – Regioni Calabria e Basilicata
- q) COMITATO SICULO (SIC) – Regione Sicilia

Art. 83 - Assemblea Regionale (AR)

1. La partecipazione, le attribuzioni e la validità di costituzione dell'Assemblea Regionale (AR) sono regolate dall'art. 31 dello Statuto Federale.
2. L'AR viene convocata dal Presidente del CR su indizione e a richiesta del CR e, comunque, in tutti gli altri casi previsti dallo Statuto.
3. La data di effettuazione dell'AR viene stabilita dal CR e l'avviso di convocazione deve essere inviato almeno 25 (venticinque) giorni prima della data fissata.
4. L'avviso di convocazione dell'AR, sia ordinaria che straordinaria, deve essere inviato ad ogni Soggetto affiliato del proprio territorio anche per gli atleti e i tecnici che saranno eletti all'interno degli stessi per partecipare all'Assemblea. L'avviso deve contenere l'Ordine del Giorno, luogo, data ed ora sia di I che di II convocazione, l'elenco degli aventi diritto a voto ed il numero dei voti assegnati.
5. L'AR ordinaria elettiva per il rinnovo delle cariche (Presidente Regionale, Consiglieri Regionali, Presidente CRRCR e membri del CRRCR) viene convocata ogni quadriennio e dovrà tenersi entro il 15 settembre dell'anno di svolgimento dei Giochi Olimpici Invernali.
6. Gli aventi diritto a voto che intendono proporre un argomento all'ordine del giorno dell'AR, da inserire nell'Ordine del Giorno al punto "Varie ed Eventuali", devono inviare al CR un testo ben definito, accompagnato da una breve illustrazione, almeno 8 (otto) giorni prima della data dell'AR. Il CoR, entro 3 (tre) giorni dalla data di ricezione di tali proposte, esamina i relativi argomenti e decide, qualora determini che tali argomenti siano di competenza dell'Assemblea, di inserirli nell'ordine del giorno tra le "Varie ed Eventuali". Non oltre 4 (quattro) giorni prima della data dell'AR, il Presidente Regionale comunica agli interessati l'eventuale mancato inserimento nell'ordine del giorno.
7. Per lo svolgimento dell'Assemblea, si applicano le norme previste per l'AF in quanto compatibili.
8. Partecipano all'Assemblea Regionale, senza diritto a voto, i GSNMS che hanno sede nel territorio di competenza del CR.

Art. 84 - Commissione Verifica Poteri (CVP)

1. La Commissione Verifica Poteri, composta da un Presidente e da due rappresentanti dei Soggetti affiliati aventi diritto a voto, viene nominata dal Consiglio Regionale, all'atto dell'indizione dell'AR.
2. L'attività della Commissione Verifica Poteri, indicata nell'avviso di convocazione, ha inizio almeno un'ora prima dell'orario fissato per l'Assemblea.

3. Le procedure di verifica e accreditamento degli aventi diritto al voto si concludono con l'apertura delle operazioni di voto. I lavori della CVP, organo permanente assembleare, si concludono, comunque, dopo la chiusura dell'assemblea e la redazione del verbale delle operazioni.

Art. 85 - Elezioni dei candidati alle cariche periferiche

1. Per la elezione degli Organi Regionali si applicano le norme relative all'elezione degli Organi Federali in quanto compatibili.

2. I candidati alle cariche regionali non possono far parte della Commissione Verifica Poteri o del Collegio degli Scrutatori.

Art. 86 - Verbale dei lavori dell'Assemblea Regionale

1. Il verbale dell'AR, redatto dal Segretario e firmato dal Presidente, dal Segretario e dagli Scrutatori deve essere inviato, in duplice copia, alla Segreteria Federale entro 30 (trenta) giorni dalla data di effettuazione dell'AR.

2. In caso di AR elettiva il verbale deve contenere:

- a) elenco dei Soggetti affiliati;
- b) prova dell'avvenuta regolare convocazione;
- c) elenco nominativo e qualifica, legale rappresentante—atleta-tecnico, degli intervenuti con l'indicazione dei rispettivi Soggetti affiliati rappresentati;
- d) elenco nominativo di tutti i candidati con a fianco, per ciascuno di essi, il numero dei voti riportati;
- e) esatta composizione degli Organi assembleari.

3. La relativa documentazione può essere trasmessa anche sotto forma di allegati al verbale sottoscritti dal Presidente e dal Segretario dell'Assemblea.

Art. 87 - Attribuzioni del Presidente Regionale

Il Presidente Regionale rappresenta la Federazione nel territorio di competenza secondo quanto previsto dall'art. 32 dello Statuto.

Art. 88 - Attribuzioni e compiti dei Vicepresidenti Regionali

Le funzioni dei Vicepresidenti sono indicate all'art. 33 dello Statuto.

Art. 89 - Consiglio Regionale (CoR)

La composizione e il funzionamento del CoR sono disciplinati dagli artt. 33, 34 dello Statuto, nonché dagli articoli relativi al CF in quanto compatibili.

Art. 90 - Collegio dei Revisori dei Conti Regionali (CRCR)

La composizione e i compiti del CRCR sono definiti dall'art. 36 dello Statuto, nonché dagli articoli relativi al CRC in quanto compatibili.

Art. 91 - Commissioni e Responsabili Regionali

1. I CR possono nominare i Responsabili Regionali per ogni Disciplina Agonistica o Commissione Funzionale corrispondenti a quelle della Federazione, come da art. 34 lett. i) dello Statuto.
2. I Responsabili Regionali partecipano alle riunioni dei CR con funzione consultiva, su invito del Presidente Regionale, se non sono già Consiglieri.
3. Tale incarico è a tempo indeterminato nell'arco del ciclo olimpico ed è sempre revocabile.
4. Non possono ricoprire tale incarico i componenti degli organismi analoghi a livello nazionale.

Art. 92 - Delegato Regionale

Nomina e compiti del Delegato Regionale sono definiti all'art. 37 dello Statuto.

Art. 93 - Consiglio Provinciale (CP)

La composizione ed il funzionamento del Consiglio Provinciale sono disciplinati dall'art. 43 dello Statuto.

Art. 94 - Assemblea Provinciale (AP)

1. Valgono le norme riportate agli artt. 40, 41 dello Statuto e nei precedenti articoli del ROF relativamente all'AR per quanto applicabili.
2. L'AP elettiva viene convocata ogni quadriennio e deve tenersi entro il 15 settembre dell'anno di svolgimento dei Giochi Olimpici invernali.

Art. 95 - Presidente Provinciale

Rappresenta la Federazione nel territorio di competenza con attribuzioni previste all'art. 42 dello Statuto.

Art. 96 - Delegato Provinciale

I compiti dei Delegati Provinciali sono definiti all'art. 44 dello Statuto.

CAPITOLO XII CARICHE FEDERALI

Art. 97 - Natura, tipologia, requisiti, incompatibilità, durata

Le cariche centrali e periferiche sono regolate dal Capitolo VIII dello Statuto.

CAPITOLO XIII PATRIMONIO E GESTIONE FINANZIARIA

Art. 98 - Patrimonio e proventi

La composizione del patrimonio e la tipologia dei proventi sono dettagliati agli artt. 51, 52 nel Capitolo IX dello Statuto.

Art. 99 - Esercizio e gestione finanziaria

1. Ai sensi dell'art. 52 dello Statuto, la gestione della FISl spetta al CF ed è disciplinata da apposito Regolamento di Amministrazione e Contabilità.
2. Sia il bilancio di previsione che quello d'esercizio (o consuntivo) devono essere corredati da relazione del CRC e da relazione del Presidente Federale e trasmessi al CONI, nei termini stabiliti per l'approvazione da parte della Giunta Nazionale del CONI.
3. Entrambi, dopo l'approvazione, devono essere resi noti con pubblicazione sul sito internet federale in apposita sezione del sito prontamente rintracciabile e rimangono in tale sezione pubblicati per un triennio.
4. In generale, in materia di amministrazione, fa testo il "Regolamento di Amministrazione e Contabilità" della Federazione deliberato dal CF.

CAPITOLO XIV ORGANI DI GIUSTIZIA E DISCIPLINA

Art. 100 - Composizione e attribuzioni

La composizione e le attribuzioni degli Organi di Giustizia e Disciplina sono regolati dagli artt. 53, 54, 55, 56, 57, dello Statuto e dal Regolamento di Giustizia e Disciplina.

CAPITOLO XV AGONISMO E GRADUATORIE DI MERITO

Art. 101 - Obbligo della tessera per i concorrenti

Per avere diritto a partecipare alle gare, il concorrente deve essere tesserato FISl, secondo quanto previsto dall'art. 4 dello Statuto e dall'art. 17 del ROF, e deve comprovare il proprio tesseramento mediante esibizione, su richiesta, della tessera federale valida per l'anno in corso.

Art. 102 - Concorrenti in posizione irregolare

1. I concorrenti che partecipano a gare senza essere tesserati alla FISl sono eliminati dalla classifica della gara.

2. Della loro iscrizione alla gara è responsabile, agli effetti disciplinari e ad ogni altro effetto di legge, il rappresentante della Società che ha effettuato l'iscrizione.

Art. 103 - Cittadini stranieri tesserati

1. Fermi restando i regolamenti in materia delle Federazioni Internazionali, ai soli fini agonistici, la tessera FISl può essere rilasciata ad atleti che non godono della cittadinanza italiana, secondo i limiti e le modalità stabilite in accordo con il CONI e riportati nei Regolamenti Federali di riferimento.

2. La tessera FISl consente la partecipazione a qualsiasi manifestazione di calendario federale, con esclusione dell'attribuzione del titolo e dei premi nei Campionati Nazionali e Giovani di tutte le categorie.

Art. 104 - Norme di partecipazione a gare di calendario federale

1. Le iscrizioni alle gare di calendario federale devono essere effettuate esclusivamente dal Soggetto affiliato di appartenenza del concorrente, salvo che dispongano diversamente le norme tecniche emanate dal CF.

2. Le tasse di iscrizione e di reclamo vengono fissate dal CF.

Art. 105 - Norme di partecipazione a gare internazionali

1. Gli atleti per partecipare a gare internazionali in Italia e all'estero devono essere tesserati alla FISI.

2. Qualora la Federazione non partecipi con rappresentative nazionali, può autorizzare tramite le rispettive DA, la partecipazione di squadre regionali. Le DA nel rilasciare tale autorizzazione seguiranno criteri esclusivamente tecnici.

3. Per gli inviti alle gare di calendario internazionale in Italia, i Soggetti affiliati organizzatori devono attenersi scrupolosamente ai Regolamenti sportivi internazionali e a tutte le disposizioni emanate all'inizio di stagione. In difetto restano valide quelle dell'anno precedente.

Art. 106 - Norme per la tutela sanitaria

1. I tesserati, per poter svolgere qualsiasi attività agonistica e non agonistica devono ottemperare alle disposizioni contenute nelle Leggi, nei Decreti Ministeriali e nelle norme federali in materia di tutela sanitaria per la pratica dell'attività sportiva sia agonistica che non agonistica rese note dalla Federazione all'inizio di ogni stagione.

2. Dell'assolvimento di questo obbligo sono responsabili nei confronti della Federazione i legali rappresentanti dei Soggetti affiliati di appartenenza.

3. L'età minima per l'accesso all'attività agonistica delle singole discipline è fissata annualmente nell'Agenda degli Sport Invernali facendo riferimento alla relativa tabella elaborata dalla Federazione Medico Sportiva Italiana (FMSI).

Art. 107 - Atleti appartenenti a Squadre Nazionali

1. Gli atleti che entrano a far parte delle squadre nazionali sono sottoposti per quanto riguarda la preparazione, la disciplina e le dotazioni, alle norme emanate dal CF e alle disposizioni delle competenti DA.

2. Essi non possono partecipare a competizioni di nessun genere né in Italia né all'estero, se non preventivamente autorizzati dalle competenti DA.

3. A carico degli inadempienti sono comminati i provvedimenti disciplinari previsti dal Regolamento di Giustizia e Disciplina.

Art. 108 - Qualifica di "Atleta di interesse nazionale"

1. La qualifica di "Atleta di interesse nazionale", che non costituisce categoria a sé stante, è attribuita dal CF, su proposta delle DA, in base alle prestazioni internazionali, agli atleti che hanno fatto parte della squadra nazionale rappresentando ufficialmente l'Italia.

2. Sono comunque esclusi dalla qualifica di "Atleti di interesse nazionale" gli atleti che hanno concorso unicamente in competizioni internazionali nelle categorie "Cittadini", "Master" e "Universitari".

3. Gli "Atleti di interesse nazionale" sono distinti secondo la specialità dello sport praticato.

4. La qualifica di "Atleta di interesse nazionale" si riferisce all'anno in cui è stata acquisita.

Art. 109 - Classificazione atleti

Le norme di classificazione degli atleti sono contenute nei Regolamenti Tecnici di ogni singola disciplina sottoposti all'approvazione della Giunta Nazionale del Coni.

Art. 110 - Organizzazione gare

L'organizzazione tecnico-logistica di qualsiasi competizione, con speciale richiamo all'osservanza dei regolamenti tecnici nazionali ed internazionali, spetta esclusivamente ai Soggetti affiliati o a un Comitato Organizzatore di cui faccia parte almeno un Soggetto affiliato.

CAPITOLO XVI RICONOSCIMENTI

Art. 111 - Riconoscimenti

1. Ai Soggetti affiliati ed alle persone, dirigenti di qualsiasi grado, ufficiali di gara, tecnici federali, maestri di sci, collaboratori, che si sono distinti nello svolgimento della propria attività in seno alla Federazione possono essere attribuiti i seguenti riconoscimenti ufficiali:

- a) plauso scritto dal Presidente della FISl;
- b) citazione all'ordine del giorno del CF;
- c) attestato di benemerenza;
- d) distintivo di merito d'oro e d'argento e relativo diploma;
- e) premio speciale di valore morale.

2. Alla Società vincitrice della graduatoria generale stilata secondo i criteri fissati dal CF prima dell'inizio di ogni stagione agonistica, viene conferito il titolo di Campione d'Italia.

3. Tutti i riconoscimenti di cui sopra sono deliberati dal CF e vengono riportati sulla pubblicazione ufficiale e/o sul sito internet federale.

Art. 112 - Entrata in vigore

Il presente Regolamento entra in vigore a seguito dell'approvazione da parte della Giunta Nazionale del Coni.